CAMERA DEI DEPUTATI N. 1150

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 agosto 1994 (v. stampato Senato n. 743)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

VENTUCCI, FAVILLA, LA LOGGIA, MACERATINI, TABLADINI, SALVATO, PALOMBI, SELLITTI, MANCINO, RONCHI, DUJANY, DANIELE GALDI, TAPPARO, D'ALÌ, GALLOTTI, SPISANI, CAMPUS, GUGLIERI, PEDRIZZI, COSTA, TERRACINI, BRICCARELLO, ZANETTI, D'IPPOLITO, VITALE

—

Misure di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 agosto 1994

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza, per i quali è da prevedere il permanere nel comparto della previdenza pubblica, al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico

del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A);

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro della finanze 30 ottobre 1973, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del citato regolamento del Fondo, la tabella A), sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo della indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del citato regolamento del Fondo. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche a carico del Fondo e, comunque, non prima del compimento del sessantunesimo anno di età. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) per l'anno 1994 è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi.

2. All'onere di lire 12 miliardi, per l'anno 1994, derivante dall'attuazione della

presente legge, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

TABELLA A

A) *Valore marche previdenziali*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	L.	2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	»	2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	»	4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	»	7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	»	20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	»	40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	»	5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	»	10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	»	20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	»	40.000
per ogni estratto manifesto	»	2.600
per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	»	5.000
per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	»	2.600
per ogni istanza	»	4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del regolamento del Fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale*

Contributo personale annuo L. 3.840.000

C) *Contributo globale annuo*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al Fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.